

Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

MODULARIO
G. C. - 417



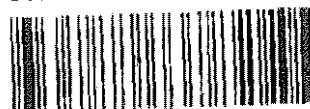
Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

0000186 | 21/06/2013
CAL_MARCHE/A

MOD. 376



0001853-20/06/2013-SC_MAR-T71-P

Prot. N° Allegati.....

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere della **Provincia di Ancona** – Nota prot. n. 70289 in data 8/5/2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 53/2013/PAR approvata nell'adunanza del
18 giugno 2013 concernente l'oggetto.

p. Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa *Angela Rosaria Pezzi*)

Deliberazione n. 53 /2013/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell'adunanza del 18 giugno 2013
composta dai magistrati:

- Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f.
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore

* * *

PARERE

PROVINCIA DI ANCONA

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dalla Amministrazione Provinciale di Ancona con nota prot. 70289 dell'8 maggio 2013 pervenuta a questa Sezione ed assunta in parl data al protocollo (n. 1525);

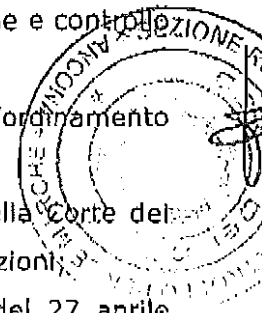
Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

L'Amministrazione Provinciale di Ancona con nota a firma del Commissario straordinario ha formulato, ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in materia di comando con specifico riguardo alla possibilità di far ricorso a tale strumento essendo



imminente la scadenza del termine di tre anni introdotto dall'art. 13 comma 2 L. 183/2010 che ha, *in parte qua*, novellato l'originaria formulazione dell'art. 30 d.lgs. 165/2001.

Evidenziato, in fatto,

- che alla data di entrata in vigore della menzionata Legge 183/2010 presso la Provincia di Ancona risultava assegnato in posizione di comando – per un periodo di un anno con decorrenza dal 1 luglio 2010 – un dipendente di altro ente pubblico;
- che, allo spirare del predetto termine, l'assegnazione in parola è stata rinnovata annualmente per un periodo di pari durata e che, pertanto, il 1 luglio 2013 si completerebbe il triennio di cui all'art. 30 comma 2 *sexies* d.lgs. 165/2001, come novellato;

Rilevato in diritto

- che, a mente del disposto di cui al prefato art. 30 comma 2-*sexies* *"Le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto"*;
- che, a tal fine, *"entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2-*sexies* dell'art. 30 del citato d.lgs. n. 165/2001 introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata rideterminazione i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti"*.
- che non è rinvenibile un'espressa previsione di legge né una clausola contrattuale da cui possa discendere un obbligo dell'Ente, pur beneficiario della prestazione lavorativa, a sostenere – pagandoli ovvero rimborsandoli – gli oneri relativi al conseguimento ovvero al mantenimento del peculiare titolo abilitativo;

L'Amministrazione Istante chiede, partitamente, di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine:

- alla possibilità di rinnovare l'assegnazione temporanea dal 2 luglio 2013 e, conseguentemente, in ordine alla possibilità di sostenere la spesa per il dipendente comandato oltre il triennio;

ovvero, laddove l'utilizzo temporaneo non possa essere proseguito per lo spirare del triennio, in ordine

- alla possibilità di sostenere la spesa per l'utilizzo temporaneo del medesimo dipendente – *medio tempore* rientrato in servizio dal 2 luglio 2013 presso la Amministrazione di appartenenza – attivando un nuovo comando in epoca successiva.

Così ricostruiti i profili fattuali e giuridici prospettati dall'Ente Istante, si osserva.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE



L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva rileva il Collegio che la stessa è stata inviata direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione, benché indicato in indirizzo tra i destinatari della richiesta medesima.

Nondimeno il Collegio ritiene la richiesta ricevibile atteso che la formulazione della disposizione richiamata - a mente della quale la richiesta di parere è di norma rivolta tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito - non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo.

Preme, tuttavia, evidenziare che appare non ulteriormente differibile l'adozione di opportuni interventi organizzativi affinché il predetto organo, pur istituito con L.R. 10 aprile 2007 n.4, svolga la funzione allo stesso intestata anche al fine di evitare, in ossequio ad un generale principio di economicità, la proposizione di richieste inammissibili ovvero aventi ad oggetto questioni già scrutinate e decise dalla Sezione.

Venendo ai requisiti di ammissibilità.

Nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dalla Provincia - Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) - ed è sottoscritta dal Commissario straordinario e, dunque, dal soggetto titolare - ex lege (cfr. art. 23 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) - della rappresentanza istituzionale.

A diverse conclusioni deve, tuttavia, pervenirsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere che suscita qualche perplessità sotto diversi aspetti.

In primo luogo la questione prospettata afferisce, invero, alla interpretazione di una norma che, pur afferente ad un segmento di spesa - quella per il personale - di indubbia centralità nell'ambito della gestione degli Enti territoriali, ha un carattere eminentemente ordinamentale ed appare priva di una immediata valenza finanziaria.



In questa prospettiva, dunque, la richiesta formulata non appare riconducibile alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse Deliberazione SS.RR. 54/2010).

D'altro canto, sempre in punto di ammissibilità oggettiva, deve rilevarsi come l'istanza in esame non soddisfi i caratteri della generalità e della astrattezza del quesito posto all'attenzione della Sezione.

Osserva, invero, il Collegio come nucleo centrale della istanza medesima è rappresentato, non tanto dalla esigenza di fugare dubbi interpretativi di una norma – l'art. 30 comma 2 *sexies* come novellato dal c.d. collegato lavoro 2010 – il cui portato letterale è, peraltro, di immediata percezione quanto, piuttosto, dalla necessità di apprestare soluzione ad una specifica e concreta problematica gestionale in quanto tale rimessa alla discrezionalità dell'Ente richiedente cui compete, in via esclusiva, la adeguata e rigorosa valutazione di tutti i dati fattuali rilevanti ai fini della applicazione della disposizione in parola (es. avvenuta rideterminazione di cui al successivo comma 3).

Discende ciò che, conformemente al pacifico orientamento della giurisprudenza contabile e di questa Sezione (cfr. delibb. 11/PAR/2013; 3/PAR/2013; 166/PAR/2012) deve pervenirsi a declaratoria di inammissibilità.

Il carattere assorbente e dirimente della questione preliminare – risolta negativamente – esime dallo scrutinio nel merito; ritiene, tuttavia, il Collegio opportuno evidenziare come l'art. 13 del c.d. collegato lavoro 2010, introducendo un preciso limite di durata alle c.d. assegnazioni temporanee, abbia inteso contenere il ricorso a tali istituti atteso che gli stessi – pur ontologicamente preordinati ad uno scambio di professionalità – non mancano di produrre effetti, talora distorsivi, sulle dotazioni organiche in ragione della dissociazione, tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale, che importano quale effetto naturale.

Ne consegue l'impossibilità di accedere ad interpretazioni della normativa suscettiva di frustrarne o inficiarne la *ratio*.

P.Q.M.

La Sezione dichiara la inammissibilità della richiesta di parere.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Commissario Straordinario della Provincia di Ancona ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 18 giugno 2013.

Il relatore

Valeria Franchi

Depositato in segreteria in data

Dott. Carlo Serra

19 GIU. 2013

Il Presidente f.f.

Roberto Gaetani Galeffi

